

Codice A1805B

D.D. 2 settembre 2020, n. 2298

**Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "CN-E-1186. Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del torrente Varaita nel tratto tra i comuni di Brossasco e Polonghera", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nei Comuni di Brossasco, Venasca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Pi**



**ATTO DD 2298/A1805B/2020**

**DEL 02/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “CN-E-1186. Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del torrente Varaita nel tratto tra i comuni di Brossasco e Polonghera”, presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nei Comuni di Brossasco, Venasca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Piasco, Lagnasco, Rossana, Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi, Polonghera e Savigliano (CN) – Esclusione dal procedimento di VIA.

Premesso che:

in data 18/12/2019, il sig. Gianluca Zanichelli, in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), inerente al progetto “CN-E-1186. Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del torrente Varaita nel tratto tra i comuni di Brossasco e Polonghera”, localizzato nei Comuni di Brossasco, Venasca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Piasco, Lagnasco, Rossana, Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi, Polonghera e Savigliano (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste in interventi di taglio della vegetazione nell'alveo, di manutenzione delle opere di difesa spondale esistenti, di realizzazione di nuove opere di difesa spondale in massi di cava non cementati e di movimentazione di materiale litoide depositato in alveo, al fine del miglioramento delle condizioni di deflusso e della limitazione dei fenomeni di erosione spondale;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura

2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 32288/A1605A del 19/12/2019, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica);

il medesimo Nucleo centrale, in data 30/12/2019, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 21/A1800A del 23/01/2020, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 4060/A1805B del 30/01/2020, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 14043/A1805B del 18/03/2020, una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

a seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici di questo Settore, con nota prot. n. 21731/A1805B del 04/05/2020 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrazioni progettuali, da presentare entro il termine di 45 giorni;

con nota prot. n. 30979/A1805B del 18/06/2020 è stata concessa al proponente una proroga di 90 giorni per la presentazione della suddetta documentazione;

in data 03/08/2020, il proponente ha provveduto a caricare sulla suddetta piattaforma digitale le integrazioni richieste;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 12206/A1816B del 10/03/2020 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- note prot. n. 3646/A1906A del 27/03/2020 e prot. n. 8789 del 13/08/2020 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 26812 del 27/03/2020 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;
- nota prot. n. 32626/A1610B del 01/04/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e Paesaggio;
- note prot. n. 33916/A1600A del 08/04/2020 e prot. n. 78417/A1600A del 02/09/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 4060 del 12/03/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo;

- nota prot. n. 9067 del 01/04/2020 del Comune di Savigliano;
- nota prot. n. 21562 del 14/04/2020 della Provincia di Cuneo;
- nota prot. n. 2886 del 15/04/2020 del Comune di Costigliole Saluzzo;
- nota prot. n. 85562 del 13/08/2020 dell'ASL CN1;
- nota prot. n. 4773 del 25/08/2020 del Comune di Piasco;
- nota prot. n. 3180 del 24/08/2020 del Comune di Rossana;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

le diverse aree oggetto degli interventi in progetto sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, c.1, lett. "c", essendo comprese nella fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Varaita;

ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto di nuova realizzazione, non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

i Comuni di Brossasco, Venasca, Rossana, Piasco, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Lagnasco, Savigliano, Scarnafigi, Monasterolo di Savigliano e Polonghera (CN), risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e pertanto nelle successive fasi autorizzative, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe, risulta essere in capo alle rispettive Amministrazioni Comunali;

l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla l. 241/1990;

con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante al PRGC, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza, oltreché con le prescrizioni, anche con le norme di indirizzo e le direttive contenute nel Ppr e relativo Regolamento approvato con d.p.g.r. 22 marzo 2019 n.4/R;

rilevato inoltre che:

il materiale rimosso non verrà asportato, in quanto verrà solamente movimentato a scala locale, utilizzandolo per l'imbottimento, con funzione antiersiva; la valutazione dei movimenti terra richiesti indica quindi un parziale equilibrio tra i volumi di scavo e i volumi di riempimento;

per quanto concerne i materiali scavati ed eventualmente destinati al riuso interno, fatto salvo il parere delle autorità idrauliche competenti alle operazioni di scavo in alveo, vige il comma 3° dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 che recita "3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o

siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.”;

similmente a quanto sopra infatti, per i materiali da scavo riutilizzati all'interno dello stesso cantiere, il nuovo Regolamento sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (D.P.R. n. 120/2017), prevede all'art. 24 una verifica dello stato di "non contaminazione" secondo le procedure indicate negli allegati n. 2 e 4 del regolamento medesimo;

rilevato infine che:

gli interventi si inseriscono prevalentemente in contesti isolati, individuati dai P.R.G.C. comunali quali zone agricole, al di fuori dei centri abitati, fatta eccezione per i comuni di Castigliole Saluzzo, Polonghera e, in via residuale, anche Brossasco, dove vengono invece interessati tratti fluviali interni al tessuto edificato, ancorché classificati quali agricoli;

i lavori vengono comunque svolti all'interno dell'alveo esistente, nel quale si intende prevalente la normativa di settore inerente la pericolosità idro-geomorfologica che inserisce il corso d'acqua in classe IIIa, ove sono ammessi gli interventi di difesa e consolidamento, pertanto il progetto risulta compatibile con i disposti contenuti all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

nel caso di Polonghera, il comune non risulta adeguato al PAI e vigono pertanto in modo diretto le prescrizioni contenute all'interno dello stesso piano sovraordinato, trovando comunque una sostanziale coerenza con la proposta progettuale in esame;

gli interventi in progetto sono altresì compatibili con la pianificazione di bacino vigente;

considerato che:

in generale, sono state prese in considerazione le osservazioni formulate con nota prot. n. 21731/A1805B del 04/05/2020, in particolare è stata aggiornata la base di rappresentazione con immagini più recenti e si è cercato di interpretare gli interventi a favore delle dinamiche in atto del torrente;

permangono tuttavia delle perplessità sugli interventi di Piasco e Rossana perché è probabile che le erosioni si ripresentino dopo poco tempo a causa dell'andamento rettilineo a monte e a valle, nonché sugli interventi a Savigliano e Scarnafigi, localizzati in un'area dove non sono presenti infrastrutture, abitati e dove le colture, contrariamente a quanto affermato, sono piantagioni di mais e pioppo;

in merito all'intervento a Costigliole Saluzzo, viene citato il sistema di difese in gabbioni, presenti sul piano campagna e lungo le sponde, come se fossero opere efficienti, ma in questi ultimi trent'anni non si è intervenuti su dette opere con manutenzioni (anche per mancanza di chiarezza sulla proprietà) e per quanto concerne in particolare i gabbioni su piano campagna, si tratta di opere non più connesse con la dinamica del Varaita, tant'è che anche negli studi idraulici recenti non sono infatti state prese in considerazione;

considerato inoltre che:

con nota prot. n. 12206/A1816B del 10/03/2020, il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, organo idraulicamente competente sui corsi d'acqua pubblici di competenza regionale nella Provincia di Cuneo, in ordine all'applicazione del r.d. 523/1904 e relativamente agli interventi da realizzarsi nei Comuni di Brossasco, Venasca, Piasco-Rossana e parzialmente nel Comune di Costigliole Saluzzo, ha espresso parere favorevole affinché tali opere non siano assoggettate alla procedura di valutazione, rammentando che esprimerà il proprio parere di compatibilità idraulica solo a seguito

dell'esame del progetto definitivo – esecutivo mediante provvedimento autorizzativo ai sensi del r.d. 523/1904 nei tratti di competenza sopra indicati;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, con nota prot. n. 4060 del 12/03/2020, ha rilevato che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, in relazione alla tipologia e alla puntualità dell'intervento, in linea di massima non risulta essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e che pertanto il progetto presentato si possa escludere dalla procedura di V.I.A.;

il Comune di Savigliano, con nota prot. n. 9067 del 01/04/2020, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto;

il Comune di Costigliole Saluzzo, con nota prot. n. 2886 del 15/04/2020, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto;

il Comune di Piasco, con nota prot. n. 4773 del 25/08/2020, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto;

il Comune di Rossana, con nota prot. n. 3180 del 24/08/2020, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

i principali impatti nella realizzazione degli interventi sono individuabili nelle operazioni di escavazione e trasferimento del materiale litoide dell'alveo che determineranno un momentaneo allontanamento della fauna, in particolare quella ittica, e un eventuale impatto sulla fauna bentonica a causa del trasferimento del materiale litoide, l'intorbidamento delle acque e l'eliminazione dell'attuale vegetazione ripariale e in alveo;

gli elaborati tecnico-progettuali trasmessi affrontano in modo esauriente gli impatti generati dagli interventi ed individuano misure di ripristino ambientale sulle componenti ambientali vegetazione, fauna ed ecosistemi, nonché misure di buona cantieristica, la cui esecuzione deve intendersi come prescritta e vincolante nella fase realizzativa dell'opera;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

## **DETERMINA**

di ritenere che il progetto “CN-E-1186. Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del torrente Varaita nel tratto tra i comuni di Brossasco e Polonghera”, presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nei Comuni di Brossasco, Venasca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Piasco, Lagnasco, Rossana, Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi, Polonghera e Savigliano (CN), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore  
ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

## **Allegato A**

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “CN-E-1186. Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del torrente Varaita nel tratto tra i comuni di Brossasco e Polonghera”*

### **Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari**

**Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

*Fase di progettazione definitiva ed esecutiva*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam*

2.1 Nella relazione dovrà essere rettificata l'indicazione relativa alla coltura a frutteto a Scarnafigi e Monasterolo di Savigliano, che non è presente.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.2. Dovranno essere rettificati i seguenti errori materiali:

- nella relazione di progetto (pag. 47) si parla di un elaborato grafico C07 che riguarda i pennelli, mentre in realtà il C07 è la planimetria degli interventi di Monasterolo di Savigliano;
- a pagina 43, secondo capoverso, il tratto di intervento è a monte del ponte SP589 e non della ferrovia (che è collocato a valle del precedente).

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.3 Con riferimento all'intervento di Polonghera, dove è necessario mantenere la sezione più libera possibile, dovrà essere valutata l'opportunità di collocare il materiale movimentato dalla sponda sinistra più a valle, fuori dall'abitato verso la confluenza Po, se non sono presenti erosioni sulla sponda opposta.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.4 Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere individuate e comunicate le cave in attività presso le quali verranno reperiti i blocchi da scogliera.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.5 Si segnala l'opportunità di migliorare le protezioni passive (parapetti contro la caduta/scivolamento nell'alveo) nella zona in cui il torrente Varaita viene attraversato dai ponti delle S.P. 170 e S.P. 663, nel comune di Polonghera, in particolare nel tratto iniziale di via Ghigo in prossimità dell'incrocio sulla S.P. 663.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: A.S.L. CN1*

2.6 Il proponente dovrà effettuare, ove risulti necessario, una verifica preventiva con il Gestore del Sistema Idrico integrato (SII) competente nei territori dei Comuni interessati dal progetto, in merito a eventuali interferenze con le opere di scarico eventualmente presenti nei tratti di intervento.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.7 Prima dell'inizio dei lavori, si dovranno concordare le operazioni di allontanamento della fauna ittica presente in alveo con il settore Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.8 Gli interventi non dovranno interferire con i diritti delle concessioni di derivazione di acqua pubblica legittimamente costituite; qualora prevedano modifica delle modalità di prelievo delle suddette derivazioni, dovranno essere segnalate ai rispettivi titolari, al fine di avviare con tempistiche congruenti, qualora sia necessario, le relative procedure amministrative secondo i disposti dell'art. 27 del reg. n.10/R-03 s.m.i..

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Cuneo*

*Fase di cantiere e di esercizio*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam*

2.9 Il progetto dovrà risultare ininfluenza sul rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici potenzialmente interessati, in conformità al PdGPO ed al PTA.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Cuneo*

2.3 Il proponente, per l'esecuzione dei lavori, si dovrà attenere ai disposti di cui alla d.g.r. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambiti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006".

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.11 Dovranno essere attuati tutti gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale descritti nella relazione ambientale.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

### **3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento**

#### ***Autorizzazione paesaggistica***

3.1 Si raccomanda di operare con interventi di ingegneria naturalistica sia durante l'intervento, sia al termine delle fasi di cantiere, così come indicato nella documentazione agli atti (cfr. in particolare allegato C09 Particolari Costruttivi dei repellenti in massi di cava non cementati), favorendo anche a breve termine la rinaturalizzazione dell'area, al fine di una migliore compatibilità paesaggistica.